Quando il pagamento è effettuato in ritardo

Nel caso di tardivo o omesso versamento dell'imposta, è possibile la regolarizzazione **spontanea** tramite l'istituto del "**ravvedimento operoso**", che consente di sanare la violazione, entro certi termini, con l' applicazione degli interessi legali e di una sanzione in misura ridotta, sempreche' la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la misura della sanzione del 30%, da commisurarsi sull'imposta dovuta, si riduce:

a) **entro 14 giorni** dalla scadenza del pagamento, con l'applicazione delle sanzioni, descritte qui di seguito:

Giorni di ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sanzioni da applicare	0,1 %	0,2%	0,3 %	0,4%	0,5 %	0,6 %	0,7 %	0,8 %	0,9 %	1,0 %	1,1 %	1,2 %	1,3 %	1,4 %

- b) al **1,5** % dell'imposta dovuta, se il versamento è effettuato **dal 15esimo giorno al 30esimo giorno**, dalla scadenza prevista per il pagamento;
- c) al **1,67** % dell'imposta dovuta, se il versamento è effettuato **dal 31esimo giorno** al **90esimo giorno**, dalla scadenza prevista per il pagamento.
- d) al **3,75** % dell'imposta dovuta, se il versamento è effettuato **dal 91esimo giorno ed entro un anno**, dalla scadenza prevista per il pagamento.

Gli **interessi legali,** dal 01/01/2016 sono del 0,2 %, da commisurarsi sull'imposta dovuta, rapportati ai giorni di ritardo.

Formula per il calcolo degli interessi =	Imposta dovuta X tasso X giorni				
,	36.500				

Pertanto, per determinare l'importo effettivamente da versare, dovranno essere sommate all'imposta dovuta, l'ammontare della sanzione e degli interessi legali.

Il versamento deve essere effettuato con <u>Modello F24</u>, compilando la "SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI", indicando il codice catastale del Comune D575 e contrassegnando la casella "Ravv.".

I singoli importi da indicare dovranno essere descritti con i codici tributo, elencati al precedente paragrafo "VERSAMENTO DELL'IMPOSTA".